

## Aspetti contabili del conferimento d'azienda

L'operazione di conferimento comporta il trasferimento degli elementi patrimoniali compresi nel complesso aziendale dal conferente alla conferitaria.  
La contropartita contabile per il conferente è rappresentata dall'iscrizione nel proprio attivo patrimoniale della partecipazione ricevuta in cambio nella conferitaria.

### INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	1
<b>2</b>	<b>ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO</b> .....	1
<b>3</b>	<b>ADEMPIMENTI CONTABILI DELLA SOCIETÀ CONFERENTE</b> .....	1
3.1	Situazione patrimoniale da fornire al perito .....	1
3.1.1	Finalità .....	1
3.1.2	Struttura .....	2
3.1.3	Data di riferimento .....	2
3.1.4	Criteri di valutazione .....	2
	<i>Esempio</i> .....	2
3.2	Situazione patrimoniale alla data di effetto del conferimento .....	2
3.2.1	Finalità .....	2
3.2.2	Struttura .....	2
3.2.3	Data di riferimento .....	2
3.2.4	Criteri di valutazione .....	3
3.2.5	Conguagli in denaro .....	3
3.3	Contabilizzazione del risultato economico .....	3
	<i>Conferimento modello "cessione"</i> .....	3
	<i>Conferimento modello "trasformazione"</i> .....	3
<b>4</b>	<b>RELAZIONE DI STIMA</b> .....	4
4.1	Criteri di valutazione .....	4
	<i>Costi pluriennali</i> .....	4
4.2	Controllo della perizia di stima .....	4
<b>5</b>	<b>ADEMPIMENTI CONTABILI DELLA CONFERITARIA</b> .....	4
5.1	Aumento del capitale sociale .....	4
5.2	Recepimento delle attività e delle passività nella contabilità della conferitaria .....	5
5.3	Contabilizzazione a saldi "chiusi" o a saldi "aperti" .....	5
5.3.1	Contabilizzazione a saldi "chiusi" .....	5
	<i>Ammortamento dei beni iscritti dalla conferitaria a saldi chiusi</i> .....	5
	<i>Esempio</i> .....	5
5.3.2	Contabilizzazione "a saldi aperti" .....	6
	<i>Ammortamento dei beni iscritti dalla conferitaria a saldi aperti</i> .....	6

<i>Esempio</i> .....	6
5.4 Scelta della metodologia di contabilizzazione .....	7
5.5 Rilevazione delle imposte differite .....	7
5.5.1 Imposte differite rilevate dal conferente .....	7
<i>Applicazione della participation exemption</i> .....	8
5.5.2 Imposte differite rilevate dalla conferitaria .....	8
<i>Esempio</i> .....	8
<i>Assenza di imposizione differita sull'avviamento</i> .....	8
<i>Opzione per l'imposta sostitutiva</i> .....	8
5.6 Aumento del patrimonio netto della conferitaria .....	9
5.7 Revisione della stima .....	9
<b>6 ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA</b> .....	<b>9</b>
6.1 Adempimenti contabili della società conferente .....	9
6.1.1 Scritture di assestamento .....	9
<i>Calcolo degli ammortamenti relativi alla frazione di periodo</i> .....	9
<i>Calcolo del TFR relativo alla frazione di periodo</i> .....	10
<i>Calcolo delle rimanenze di magazzino</i> .....	10
<i>Rilevazione di ratei e risconti</i> .....	10
6.1.2 Prospetto contabile relativo all'azienda che si intende conferire .....	10
6.1.3 Storno dell'azienda conferita e iscrizione della partecipazione nella conferitaria .....	11
<i>Rilevazione della partecipazione al valore contabile dell'azienda trasferita</i> .....	11
<i>Rilevazione della partecipazione al valore effettivo dell'azienda trasferita</i> .....	11
6.2 Adempimenti contabili della conferitaria .....	12
6.2.1 Aumento di capitale sociale .....	12
6.2.2 Contabilizzazione delle attività e delle passività a saldi "chiusi" .....	12
6.2.3 Contabilizzazione delle attività e delle passività a saldi "aperti" .....	13
<b>7 RIFLESSI SUL BILANCIO CONSOLIDATO</b> .....	<b>13</b>
<b>8 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI</b> .....	<b>14</b>
8.1 Criterio di contabilizzazione secondo l'IFRS 3 .....	15
8.1.1 Individuazione della data di acquisizione .....	15
8.1.2 Metodo del valore dell'acquisizione .....	15
<i>Valore complessivo di iscrizione dell'attività aziendale acquisita</i> .....	15
<i>Identificazione e valutazione delle singole attività e passività</i> .....	16
<i>Determinazione dell'avviamento o dell'eventuale utile</i> .....	16
8.1.3 Periodo di valutazione .....	16
8.2 Criteri contabili quando non si applica l'IFRS 3 .....	17
8.2.1 Operazioni caratterizzate da reale sostanza economica .....	17
8.2.2 Operazioni prive di reale sostanza economica .....	17
<i>Contabilizzazione da parte dell'entità conferitaria</i> .....	18
<i>Contabilizzazione da parte dell'entità conferente</i> .....	18

**normativa**

DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), art. 10

TUIR, art. 176

c.c., artt. 2343 e 2465

IFRS 3

**prassi**

Circ. ABI 30.3.98 n. 7

Norma di comportamento AIDC n. 178

Documento interpretativo OIC n. 3

Assirevi, OPI 1, OPI 2

**dottrina**

Caratozzolo M. "I bilanci straordinari", Giuffrè, Milano, 2009

Confalonieri M. "Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società", Ed. Il Sole - 24 Ore, Milano, 2010

Savioli G. "Le operazioni di gestione straordinaria", Giuffrè, Milano, 2005

Zanetti E. "Manuale delle operazioni straordinarie", Eutekne, Torino, 2009, p. 156

## 1 PREMESSA

Il conferimento d'azienda è strutturato, a livello contabile, in misura simile alla cessione dell'azienda stessa. Le due fattispecie differiscono essenzialmente:

- per la contabilizzazione nell'attivo del conferente, a titolo di corrispettivo del trasferimento dell'azienda, della partecipazione nella conferitaria;
- per le finalità che possono essere diverse dal realizzo dell'azienda (le quali, viceversa, caratterizzano sempre un'operazione di cessione), ed in particolare risiedere nella ristrutturazione del gruppo, con possibili riflessi sulle impostazioni contabili adottate<sup>1</sup>.

## 2 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO

Gli adempimenti connessi all'operazione di conferimento sono, in ordine cronologico, i seguenti:

- ricognizione analitica dei beni che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda conferito;
- manifestazione di volontà di porre in atto il conferimento, con apposita delibera dei consigli di amministrazione;
- redazione di una situazione patrimoniale da parte della società conferente;
- presentazione dell'istanza per la nomina dell'esperto al Tribunale nel cui circondario ha sede la società;
- redazione della relazione giurata di stima da parte dell'esperto;
- atto di conferimento;
- delibera di aumento di capitale della società conferitaria;
- controllo da parte degli amministratori sulla perizia di stima nel termine di 180 giorni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese<sup>2</sup>.

Nei paragrafi seguenti verranno analizzati gli adempimenti di natura strettamente contabile, separatamente per la posizione del soggetto conferente e del soggetto conferitario. Più in dettaglio:

- nel § 3 sono analizzati gli adempimenti contabili del conferente;
- nel § 4 vengono fornite alcune precisazioni relative alla relazione di stima e alle sue conseguenze sugli aspetti contabili dell'operazione;
- nel § 5 sono analizzati gli adempimenti del soggetto conferitario;
- nel § 6 si fornirà un'esemplificazione numerica della fattispecie.

## 3 ADEMPIMENTI CONTABILI DELLA SOCIETÀ CONFERENTE

La società conferente deve predisporre, *in primis*, una sorta di "chiusura dei conti", al fine di fornire all'esperto una situazione patrimoniale che costituisce la base per la redazione della perizia<sup>3</sup>.

È, poi, necessario predisporre una seconda situazione patrimoniale, riferita alla data di effetto dell'operazione, per tenere conto della diversa composizione del patrimonio rispetto a quella della situazione patrimoniale precedente.

### 3.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE DA FORNIRE AL PERITO

#### 3.1.1 Finalità

La finalità della situazione patrimoniale che l'organo amministrativo della conferente predispone ad una data di riferimento prefissata è, secondo la dottrina più qualificata, quella di fornire al perito una situazione aggiornata che quest'ultimo possa utilizzare quale base di partenza per le proprie valutazioni<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Le considerazioni che seguono sono in gran parte fondate sulle principali elaborazioni dottrinali sulla materia, posto che, a differenza di altre operazioni straordinarie (fusione, scissione, liquidazione volontaria), per il conferimento non è stato elaborato un principio contabile *ad hoc*.

<sup>2</sup> La presentazione dell'istanza non è necessaria in caso di srl in quanto, ai sensi dell'art. 2465 c.c., spetta ai soci la scelta dell'esperto che deve redigere la perizia di stima, tra gli esperti iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

<sup>3</sup> Nel caso in cui la data della perizia coincida con la data di chiusura dell'esercizio, la situazione patrimoniale corrisponde al bilancio di esercizio stesso, mentre nel caso in cui il conferimento avvenga in corso d'anno, il soggetto conferente è tenuto ad effettuare le opportune scritture di assestamento.

<sup>4</sup> Si veda Caratozzolo M. "I bilanci straordinari", Giuffrè, Milano, 2009, p. 282.

### 3.1.2 Struttura

Per la redazione di tale situazione patrimoniale non devono essere ritenute vincolanti le disposizioni degli artt. 2424 ss. c.c. data la differenza di scopo e di contenuto fra tale situazione patrimoniale e il bilancio di esercizio. Come osservato da autorevole dottrina, inoltre, non è necessario redigere:

- né il Conto economico, in quanto la situazione patrimoniale non ha la funzione di determinare un risultato di periodo;
- né la Nota integrativa, in quanto i criteri di valutazione e il valore attribuito alle attività e alle passività sono contenuti nella relazione dell'esperto, allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento del capitale<sup>5</sup>.

### 3.1.3 Data di riferimento

La data di riferimento della situazione patrimoniale è quella scelta dal perito per l'effettuazione delle proprie valutazioni<sup>6</sup>.

Nel caso in cui la data della perizia coincida con la data di chiusura dell'esercizio, la situazione patrimoniale da consegnare al perito corrisponde al bilancio d'esercizio stesso.

### 3.1.4 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione da utilizzare per la redazione della situazione patrimoniale da consegnare al perito sono quelli relativi ad un'impresa in funzionamento, tenendo in considerazione il fatto che, nel caso in cui la data di riferimento della situazione patrimoniale non coincida con la data di chiusura dell'esercizio, occorre effettuare apposite scritture di assestamento<sup>7</sup>.

#### **Esempio**

Le più comuni scritture di assestamento sono:

- la rilevazione delle quote di ammortamento maturate per il periodo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e la data del conferimento;
- l'accantonamento della quota di TFR e degli altri oneri del personale maturati tra l'inizio dell'esercizio e la data di conferimento;
- la valutazione delle rimanenze;
- la rilevazione di altri costi e ricavi non ancora contabilizzati afferenti attività o passività cedute, per la parte di competenza della frazione di esercizio che si chiude alla data di effettuazione del conferimento d'azienda;
- lo storno dei costi e dei ricavi già contabilizzati come componenti di Conto economico dell'esercizio, per la parte di competenza della frazione di esercizio che si apre alla data di effettuazione del conferimento d'azienda.

## 3.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DI EFFETTO DEL CONFERIMENTO

Fra la data di riferimento della perizia e la data di effetto del conferimento, la società conferente continua normalmente ad operare e, pertanto, il patrimonio netto di riferimento ha un valore e una composizione diversi da quelli stimati dal perito.

È opportuno, quindi, che l'organo amministrativo proceda alla redazione di una nuova situazione patrimoniale.

### 3.2.1 Finalità

La finalità della situazione patrimoniale alla data di effetto del conferimento è quella di quantificare correttamente il valore dell'apporto, tenendo quindi conto dei mutamenti sopravvenuti nella composizione dell'azienda rispetto alla data in cui la perizia è stata effettuata.

### 3.2.2 Struttura

La nuova situazione patrimoniale ha la stessa struttura della precedente, ivi comprese le necessarie scritture di rettifica e di assestamento e, pertanto, si rimanda alle considerazioni effettuate al precedente § 3.1.2.

### 3.2.3 Data di riferimento

Ad avviso della dottrina prevalente, la data di riferimento della nuova situazione patrimoniale è la data di efficacia del conferimento, ovvero la data a decorrere dalla quale si producono gli effetti giuridici dell'operazione<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. Caratozzolo M. "I bilanci straordinari", Giuffrè, Milano, 2009, p. 282.

<sup>6</sup> In dottrina, si ammette anche una situazione riferita ad una data di poco anteriore (qualche settimana) a quella di riferimento della perizia (cfr. Savioli G. "Le operazioni di gestione straordinaria", Giuffrè, Milano, 2005, p. 191).

<sup>7</sup> Si procede, quindi, in modo analogo a quanto avviene in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio, limitatamente alle poste dell'attivo e del passivo che, per effetto dell'operazione, vengono trasferite alla società conferitaria.

<sup>8</sup> Si veda Confalonieri M. "Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società", Ed. Il Sole - 24 Ore, Milano, 2010, p. 415.

### 3.2.4 Criteri di valutazione

Nella situazione patrimoniale alla data di effetto del conferimento:

- la valutazione dei beni ancora presenti nel patrimonio tiene conto della stima eseguita dal perito e dei criteri di valutazione in essa utilizzati;
- i beni che sono stati acquistati o prodotti tra la data di redazione della perizia e quella dell'atto di conferimento sono valutati in base al costo di acquisizione o di produzione.

### 3.2.5 Conguagli in denaro

Sulla base della nuova situazione patrimoniale redatta emerge, di regola, un valore dell'apporto superiore oppure inferiore rispetto a quello di perizia.

Poiché la delibera di aumento del capitale sociale da parte della conferitaria si basa sulla perizia, occorre procedere agli eventuali conguagli in denaro fra le parti:

- se il valore del ramo aziendale oggetto di conferimento è superiore, la società conferitaria è tenuta a corrispondere il maggior apporto;
- nel caso opposto, il soggetto conferente deve integrare in denaro l'apporto.

## 3.3 CONTABILIZZAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO

Il conferimento d'azienda è suscettibile di generare in capo al soggetto conferente un differenziale positivo (o, meno frequentemente nella prassi, negativo) pari alla differenza tra:

- il valore cui viene iscritta nell'attivo patrimoniale del conferente la partecipazione ricevuta in cambio;
- il valore netto contabile dell'azienda conferita<sup>9</sup>.

Il differenziale da conferimento può essere iscritto dal conferente:

- nel Conto economico, tra i componenti straordinari (plusvalenze di cui alla voce E.20 o minusvalenze di cui alla voce E.21);
- direttamente a patrimonio netto, in apposita riserva, senza transitare, dunque, per il Conto economico<sup>10</sup>.

In via più generale, la contabilizzazione del "risultato" di conferimento a Conto economico oppure direttamente in un'apposita voce del patrimonio netto sembra dipendere dalla finalità con cui è posta in essere l'operazione, ossia dal fatto che:

- il conferimento venga posto in essere in un contesto operativo che implichi la volontà del conferente di realizzare il valore dell'azienda (c.d. "conferimento modello cessione") → nel qual caso si propende per la contabilizzazione a Conto economico;
- il conferimento venga posto in essere in un contesto operativo che prescindano da finalità di tipo realizzativo (c.d. "conferimento modello trasformazione") → nel qual caso si propende per la contabilizzazione direttamente a patrimonio netto<sup>11</sup>.

#### **Conferimento modello "cessione"**

Il modello fondato sulla "cessione d'azienda" configura il conferimento come la vendita di un complesso di beni dalla conferente alla conferitaria.

La finalità di realizzo del complesso aziendale può essere ravvisata, in linea generale, in tutti i contesti operativi caratterizzati dalla presenza di altri soci nella compagine societaria della conferitaria:

- altri soci conferenti, nel caso in cui l'operazione abbia luogo in sede di costituzione della società conferitaria;
- "vecchi" soci della conferitaria, nel caso in cui l'operazione abbia luogo in società preesistente al conferimento<sup>12</sup>.

#### **Conferimento modello "trasformazione"**

Le operazioni di conferimento che non presentano le predette finalità realizzative, ma risultano principalmente

<sup>9</sup> Se, quindi, la partecipazione nella conferitaria viene iscritta nell'attivo patrimoniale del conferente per un valore esattamente pari a quello netto contabile dell'azienda conferita, non emerge alcun differenziale positivo o negativo in capo al conferente.

<sup>10</sup> Favorevole alla contabilizzazione del differenziale a Conto economico, oltre al documento OIC n. 12, si era posta in passato la CONSOB con la Comunicazione 19.4.94 n. 94004211.

<sup>11</sup> Quest'ultima impostazione dovrebbe trovare conferma se si constata che, in altre operazioni non realizzative (né da un punto di vista civilistico, né da un punto di vista fiscale), quali la trasformazione, la fusione o la scissione, non emergono mai componenti reddituali, ed eventuali maggiori valori sono direttamente allocati a patrimonio netto.

<sup>12</sup> In entrambi i casi, il soggetto che conferisce l'azienda ne realizza in parte il valore, posto che esso presiede alla determinazione del peso percentuale che viene riconosciuto al conferente nella compagine sociale della conferitaria.

indirizzate a una politica di ristrutturazione interna, sono tipicamente rappresentate dai conferimenti effettuati in società che risultano interamente possedute dal conferente<sup>13</sup>.

#### 4 RELAZIONE DI STIMA

Gli artt. 2343 e 2465 c.c. non prevedono esplicitamente che la perizia di stima indichi un valore per ogni singolo bene.

Tuttavia, posto che la società conferitaria deve procedere all'iscrizione nella propria contabilità dei singoli beni che compongono l'azienda, la determinazione del valore di ogni bene oggetto di conferimento risulta opportuna, se non di fatto obbligatoria.

##### 4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli artt. 2343 e 2465 c.c. non dettano criteri specifici di valutazione e, pertanto, il perito può scegliere quelli che ritiene maggiormente consoni ad esprimere il valore economico, anche in considerazione della specifica realtà aziendale oggetto di perizia.

Tuttavia, i criteri utilizzati sono fondamentalmente i seguenti:

- la valutazione dei cespiti fa riferimento a valori di realizzo;
- i crediti e i debiti, nonché i cespiti di natura finanziaria, sono rettificati solo nel caso in cui se ne riscontrino la necessità;
- le attività immateriali vengono valutate a valori correnti.

##### *Costi pluriennali*

Non sono conferibili e, pertanto, non sono oggetto di valutazione i costi pluriennali, in quanto non danno luogo a entità autonomamente individuabili, separabili e trasferibili.

##### 4.2 CONTROLLO DELLA PERIZIA DI STIMA

L'art. 2343 co. 3 c.c. stabilisce che le valutazioni dell'esperto devono essere assoggettate, entro 180 giorni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese, ad un controllo da parte degli amministratori<sup>14</sup>.

Secondo il documento OIC n. 28 (§ 6), nel caso in cui il valore dei crediti o dei beni conferiti sia inferiore rispetto a quanto stabilito dall'art. 2343 c.c., si possono ipotizzare le seguenti situazioni:

- riduzione proporzionale del capitale sociale, con annullamento delle azioni che risultano scoperte;
- recesso del socio, con rimborso in denaro del conferimento risultante dalla revisione della stima, se il bene o il credito non può essere restituito;
- recesso del socio, con restituzione del bene o credito conferito;
- integrazione in denaro da parte del socio della differenza rimasta scoperta<sup>15</sup>.

#### 5 ADEMPIMENTI CONTABILI DELLA CONFERITARIA

Le scritture contabili della società conferitaria devono mettere in evidenza:

- l'aumento del capitale sociale per un importo pari al capitale netto di conferimento;
- il conferimento delle attività e delle passività.

##### 5.1 AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

La delibera di aumento del capitale sociale della società conferitaria, a seguito del conferimento, è di competenza dell'assemblea straordinaria.

Contemporaneamente o successivamente alla delibera di aumento del capitale sociale viene stipulato l'atto di conferimento, nella forma dell'atto pubblico.

<sup>13</sup> In questi casi, infatti, il conferente non realizza il valore dell'azienda conferita, né in tutto né in parte, ma procede bensì ad una mera "trasformazione", nel proprio Stato patrimoniale, dell'azienda (bene primario) in partecipazione totalitaria (bene secondario).

<sup>14</sup> In base a quanto stabilito dall'art. 2343 co. 3 c.c. "se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società".

<sup>15</sup> Lo stesso principio contabile stabilisce che, nel caso in cui la revisione della stima evidenzi un valore dei beni apportati maggiore di quello attribuito dal perito, non vi sono le condizioni per una rettifica incrementativa (attraverso la costituzione di una riserva di rivalutazione).

## 5.2 RECEPIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ NELLA CONTABILITÀ DELLA CONFERITARIA

Sul valore da attribuire alle attività e alle passività nella contabilità della conferitaria non vi è unanimità in dottrina.

Secondo alcuni Autori, infatti, i valori indicati nella perizia di stima sono quelli che necessariamente devono essere riportati nella contabilità della conferitaria<sup>16</sup>.

Secondo un'impostazione maggiormente condivisa in sede dottrinale, invece, il valore di stima rappresenta il limite massimo per la valutazione<sup>17</sup>.

## 5.3 CONTABILIZZAZIONE A SALDI "CHIUSI" O A SALDI "APERTI"

### 5.3.1 Contabilizzazione a saldi "chiusi"

Il conferimento a saldi "chiusi" prevede che la società conferitaria recepisca nelle proprie scritture il valore netto delle attività, senza i relativi fondi di svalutazione o di ammortamento. Ciò detto:

- i beni relativamente ai quali la perizia fa emergere minusvalori latenti devono essere iscritti dalla conferitaria ai minori valori di perizia;
- i beni relativamente ai quali la perizia fa emergere dei plusvalori latenti non devono necessariamente essere iscritti dalla conferitaria ai maggiori valori di perizia, potendo le parti scegliere di attenersi ai minori valori contabili risultanti in capo al conferente (o a valori intermedi);
- in ogni caso, qualora la conferitaria iscriva l'azienda sulla base del maggiore valore risultante dalla perizia, l'evidenziazione nella sua contabilità dei plusvalori latenti in capo al conferente deve essere coerente con quanto evidenziato nella perizia di stima predisposta ai fini degli artt. 2343 e 2465 c.c.

In caso di contabilizzazione a saldi chiusi, nella contabilità della conferitaria si possono avere le due situazioni seguenti:

- se il conferimento ha avuto luogo "a valori contabili", essa iscrive l'immobilizzazione nel proprio attivo patrimoniale al valore netto contabile, senza evidenziare alcun fondo ammortamento "preesistente";
- se il conferimento ha avuto luogo "a valori di perizia", la società conferitaria iscrive l'immobilizzazione ai valori di perizia, ma anche in questo caso senza evidenziare alcun fondo di ammortamento "preesistente".

### **Ammortamento dei beni iscritti dalla conferitaria a saldi chiusi**

A seguito del conferimento d'azienda effettuato a saldi chiusi, potrebbero darsi casi in cui gli ammortamenti stanziati in bilancio sono inferiori a quelli dedotti dal conferente. Stante il principio di continuità delle posizioni fiscali sancito dall'art. 176 co. 1 del TUIR, secondo la Norma di comportamento AIDC n. 178 (emanata nell'ottobre 2010) la conferitaria ha titolo a dedurre la differenza in via extracontabile, ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) primo periodo del TUIR<sup>18</sup>.

### **Esempio**

Si consideri la seguente esemplificazione, mutuata in modo testuale dalla nota tecnica alla Norma di comportamento n. 178. La società conferente detiene un bene, ammortizzato ai fini fiscali secondo il seguente piano:

AMMORTAMENTI DEL CONFERENTE			
Anno	Costo storico	Ammortamenti fiscali	Fondo ammortamento fiscale
1	1.000	100	100
2		200	300
3		200	500
4		200	700
5		200	900
6		100	1.000

Il conferimento verrebbe effettuato al termine dell'anno 4, momento in cui il residuo ammortizzabile è pari a 300.

<sup>16</sup> La sottovalutazione (rispetto ai valori di perizia) dei beni ammortizzabili condurrebbe, infatti, per effetto dei minori ammortamenti, alla sopravvalutazione del reddito d'esercizio e alla formazione di riserve occulte che, se distribuite, depaupererebbero il patrimonio della conferitaria (cfr. Caratozzolo M. "I bilanci straordinari", Giuffrè, Milano, 2009, p. 289).

<sup>17</sup> In pratica, quindi, la società conferitaria potrebbe iscrivere nella propria contabilità un valore inferiore rispetto a quello stabilito dall'esperto (si vedano Confalonieri M. "Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società", Ed. Il Sole - 24 Ore, Milano, p. 413 e ss., Savioli G. "Le operazioni di gestione straordinaria", Giuffrè, Milano, 2005, p. 193 e Zanetti E. "Manuale delle operazioni straordinarie", Eutekne, Torino, 2009, p. 156).

<sup>18</sup> La norma consente la deducibilità di quei componenti negativi di reddito che, "pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge". Si tratta di un'impostazione già sostenuta dalla circ. ABI, Serie Tributaria, 30.3.98 n. 7 (§ 3.2.5.1).

Se la conferitaria iscrive il bene a saldi chiusi a 300, senza modifiche del piano di ammortamento né svalutazioni, essa deduce gli ammortamenti stanziati a conto economico, in quanto inferiori a quelli fiscalmente consentiti in capo al conferente.

Se, invece, il bene viene svalutato dalla conferente di 150 (con conseguente costo di iscrizione in apertura di 150), negli esercizi 5 e 6 gli ammortamenti vengono dedotti sia contabilmente (per la quota stanziata a Conto economico), sia extracontabilmente (attraverso apposite variazioni in diminuzione). Nella colonna "ammortamenti conferitaria" si evidenziano anche, in corsivo, gli ammortamenti dedotti dal conferente negli anni 1, 2, 3 e 4, in modo da dare un quadro completo dell'ammortamento complessivamente dedotto (tale impostazione verrà replicata in tutti gli esempi che seguono).

SVALUTAZIONE DEL BENE - ISCRIZIONE A SALDI CHIUSI				
Anno	Costo storico	Piano di ammortamento originario	Ammortamenti conferitaria	Variazione in diminuzione
1	1.000	100	<i>100</i>	
2		200	<i>200</i>	
3		200	<i>200</i>	
4		200	<i>200</i>	
5		200	100	100
6		100	50	50

Se, ancora, il bene viene iscritto a saldi chiusi, ma la conferitaria iscrive il bene a 300 allungando la vita utile a 3 anni e, conseguentemente, il piano di ammortamento, quest'ultima deduce gli ammortamenti imputati a Conto economico, in quanto inferiori a quelli fiscalmente consentiti in capo alla conferente.

ALLUNGAMENTO DELLA VITA UTILE - ISCRIZIONE A SALDI CHIUSI				
Anno	Costo storico	Piano di ammortamento originario	Ammortamenti conferitaria	Variazione in diminuzione
1	1.000	100	<i>100</i>	
2		200	<i>200</i>	
3		200	<i>200</i>	
4		200	<i>200</i>	
5		200	100	-
6		100	100	-
7			100	-

### 5.3.2 Contabilizzazione "a saldi aperti"

Il conferimento a saldi aperti prevede che la società conferitaria recepisca nelle proprie scritture il valore delle poste di attivo patrimoniale e i relativi fondi di svalutazione o di ammortamento.

Se la conferitaria procede alla contabilizzazione dell'azienda conferita secondo la metodologia "a saldi aperti":

- nel caso in cui il conferimento abbia luogo "a valori contabili" (ovvero, non recependo i maggiori valori di perizia), essa iscrive l'immobilizzazione nel proprio attivo patrimoniale al costo storico "lordo" preesistente, con contestuale iscrizione del relativo fondo di ammortamento pregresso;
- nel caso in cui il conferimento abbia luogo "a valori effettivi", è necessario rettificare il valore lordo di iscrizione del bene.

#### **Ammortamento dei beni iscritti dalla conferitaria a saldi aperti**

Anche nel caso di contabilizzazione del conferimento a saldi aperti potrebbe sorgere la necessità, per la società conferitaria, di dedurre gli ammortamenti in via extracontabile.

#### **Esempio**

Riprendendo i dati numerici del caso esposto al § 5.3.1, mutuati dalla Norma di comportamento AIDC n. 178, in caso di iscrizione del bene avente residuo ammortizzabile di 300 con la tecnica dei saldi aperti potrebbero presentarsi tre situazioni.

Se la conferitaria iscrive il bene con costo di 1.000 e fondo ammortamento di 700, senza modifiche del piano di ammortamento né svalutazioni, essa deduce gli ammortamenti stanziati a conto economico, analogamente a quanto avverrebbe in caso di iscrizione a saldi chiusi.

Se, invece, il bene viene svalutato dalla conferente di 150 (con conseguente costo di iscrizione in apertura di 850 e mantenimento del fondo ammortamento di 700), negli esercizi 5 e 6 gli ammortamenti vengono dedotti sia contabilmente (per la quota stanziata a Conto economico), sia extracontabilmente (attraverso apposite variazioni in diminuzione).

SVALUTAZIONE DEL BENE - ISCRIZIONE A SALDI APERTI				
Anno	Costo storico	Piano di ammortamento originario	Ammortamenti conferitaria	Variazione in diminuzione
1	1.000	100	100	
2		200	200	
3		200	200	
4		200	200	
5		200	100	100
6		100	50	50

Se, da ultimo, la conferitaria iscrive il bene a 300 (con costo di 1.000 e fondo ammortamento di 700), allungando la vita utile a 3 anni e, conseguentemente, il piano di ammortamento, quest'ultima deduce gli ammortamenti imputati a Conto economico.

ALLUNGAMENTO DELLA VITA UTILE - ISCRIZIONE A SALDI APERTI				
Anno	Costo storico	Piano di ammortamento originario	Ammortamenti conferitaria	Variazione in diminuzione
1	1.000	100	100	
2		200	200	
3		200	200	
4		200	200	
5		200	100	-
6		100	100	-
7			100	-

#### 5.4 SCELTA DELLA METODOLOGIA DI CONTABILIZZAZIONE

Come evidenziato, dovrebbe risultare corretto adottare una modalità di contabilizzazione che "risenta" del diverso contesto operativo in cui ha luogo il conferimento:

- nel caso di conferimento riconducibile al "modello cessione", appare più corretto procedere alla contabilizzazione "a saldi chiusi";
- nel caso di conferimento riconducibile al "modello trasformazione", appare più corretto procedere alla contabilizzazione "a saldi aperti".

In linea di principio, la scelta della metodologia contabile dovrebbe prescindere da considerazioni circa il trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito all'operazione di conferimento d'azienda. La questione si è posta principalmente sino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, periodi nei quali era possibile adottare differenti regimi fiscali.

Fino al 2007, nella prassi, la scelta del regime previsto dall'art. 175 del TUIR è stata solita accompagnarsi, sul piano contabile, alla scelta per la metodologia di contabilizzazione "a saldi chiusi"<sup>19</sup>.

La scelta del regime previsto dall'art. 176 del TUIR è stata solita (e tuttora suole) accompagnarsi, sul piano contabile, alla scelta per la metodologia di contabilizzazione "a saldi aperti".

Nel conferimento ex art. 176 si determina dal punto di vista fiscale una perfetta successione del conferitario nelle posizioni soggettive del conferente, ragione per cui il valore di riferimento per il calcolo degli ammortamenti fiscalmente rilevanti da parte della conferitaria diviene il costo di acquisto che sussisteva in capo al conferente, ossia il valore di iscrizione del bene nello Stato patrimoniale del conferente al lordo del relativo fondo ammortamento accantonato dal conferente medesimo fino alla data del conferimento.

#### 5.5 RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE

##### 5.5.1 Imposte differite rilevate dal conferente

L'operazione di conferimento può creare un disallineamento tra il valore civilistico di iscrizione della partecipazione ricevuta dal conferente a seguito del conferimento e il suo valore fiscalmente riconosciuto che corrisponde con l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

Infatti, il soggetto conferente può iscrivere la partecipazione nella conferitaria ad un valore contabile superiore a quello relativo all'azienda conferita. In tale circostanza, il regime di neutralità fiscale proprio delle operazioni di conferimento d'azienda ex art. 176 del TUIR implica che per effetto dell'operazione non sorgono plusvalenze imponibili in capo al conferente, il quale non si vede riconoscere ai fini fiscali i maggiori valori iscritti sulla partecipazione rispetto ai valori relativi all'azienda conferita.

<sup>19</sup> Sul piano pratico, tale metodologia consentiva di meglio coordinare le esigenze di rappresentazione contabile e il correlato trattamento fiscale in quanto, se il bene veniva iscritto dal conferitario in continuità di valori contabili, il valore "lordo" di iscrizione del bene nell'attivo del conferitario veniva a coincidere con il valore netto del bene medesimo.

Ciò determina una differenza temporanea tra valori di bilancio e valori fiscali che origina lo stanziamento delle imposte differite ai fini IRES<sup>20</sup>.

Si osserva, tuttavia, che affinché sorga l'obbligo di iscrizione della fiscalità differita occorre che sussista la ragionevole prospettiva del riversamento, nei futuri esercizi, delle maggiori imposte che non vengono corrisposte nell'esercizio in cui si verifica l'emersione contabile dei maggiori valori<sup>21</sup>.

#### **Applicazione della participation exemption**

L'art. 176 co. 4 del TUIR prevede che le "partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente (...), si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita".

La circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 (§ 3.4) ha chiarito che secondo la norma citata:

- l'azienda oggetto di conferimento si considera posseduta dalla conferitaria anche per il periodo di possesso del soggetto conferente;
- le partecipazioni ricevute dal conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

Ne consegue che un'eventuale cessione della partecipazione ricevuta a seguito di conferimento d'azienda può beneficiare con ogni probabilità del regime della *participation exemption* di cui all'art. 87 del TUIR.

In tale circostanza, la fiscalità differita deve essere stanziata per il 27,5% (aliquota IRES) sul 5% dell'ammontare del plusvalore latente, ossia per l'1,375% del maggiore valore iscritto per la partecipazione rispetto al valore fiscale dell'azienda conferita.

#### **5.5.2 Imposte differite rilevate dalla conferitaria**

La società conferitaria può iscrivere l'azienda ricevuta nella propria contabilità per un valore superiore a quello cui essa risultava iscritta nelle scritture contabili del soggetto conferente. Infatti, i valori degli elementi oggetto di conferimento potrebbero esprimere plusvalenze non assoggettate a tassazione in capo al soggetto conferente.

Tuttavia, anche per la società conferitaria, l'art. 176 del TUIR prevede che in conferimento d'azienda sia effettuato in neutralità fiscale. In tale circostanza, quindi, si determina un disallineamento temporaneo tra valori civilistici e valori fiscali e dovrà essere iscritto un accantonamento alla voce B.2) "Fondo per imposte differite". Le attuali IRES e IRAP prevedono una tassazione delle plusvalenze pari al 31,4% (27,5 + 3,9%).

#### **Esempio**

Si ipotizza un soggetto conferitario che recepisce nelle proprie scritture contabili i valori correnti risultanti dalla perizia di stima. In particolare, rileva i seguenti maggiori valori:

- per i fabbricati, 840.000,00;
- per gli impianti e i macchinari, 360.000,00.

In totale, si iscrivono plusvalori latenti non assoggettati a tassazione per 1.200.000,00.

La conferitaria, quindi, deve accantonare al fondo per imposte differite un ammontare di  $1.200.000 \times 31,4\% = 376.800,00$ .

#### **Assenza di imposizione differita sull'avviamento**

In relazione all'avviamento, lo IAS 12 non ammette l'iscrizione delle imposte differite "in quanto l'avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile". Ad avviso dell'OIC, questa impostazione contabile risulta coerentemente applicabile anche alla disciplina italiana per le operazioni di conferimento<sup>22</sup>.

#### **Opzione per l'imposta sostitutiva**

Il regime di neutralità previsto dall'art. 176 del TUIR determina in capo al soggetto conferitario la necessità di iscrivere imposte differite sulle differenze tra i valori civili e fiscali dei beni ricevuti in apporto.

Tuttavia, il co. 2-ter della norma prevede un regime di imposizione sostitutiva che permette alla società conferitaria il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio bilancio, rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti in capo all'impresa conferente<sup>23</sup>.

Con riferimento alla metodologia di contabilizzazione di tale imposta sostitutiva, occorre considerare che

<sup>20</sup> Gli eventuali plusvalori latenti della partecipazione ricevuta dalla conferente, infatti, non sono imponibili ai fini IRAP, salvo il caso in cui la società conferente non sia un soggetto finanziario.

<sup>21</sup> Cfr. documento OIC n. 25.

<sup>22</sup> Cfr. documento interpretativo OIC n. 3 (§ 4.3.2).

<sup>23</sup> In deroga al regime previsto dall'art. 176 co. 2-ter del TUIR è possibile optare per il disposto dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 che prevede l'affrancamento dei maggiori valori imputati alle attività immateriali mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 16%.

l'affrancamento dei maggiori valori mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'eliminazione della residua differenza temporanea tassabile, comportando lo storno in contropartita del conto economico delle relative imposte differite<sup>24</sup>.

Di conseguenza, occorre effettuare la seguente rilevazione contabile:

	Fondo imposte differite	a	≠		
			Debiti per imposta sostitutiva		
			Imposta sostitutiva (C.E. voce E.22)		

## 5.6 AUMENTO DEL PATRIMONIO NETTO DELLA CONFERITARIA

La "patrimonializzazione" della società conferitaria non deve necessariamente essere allocata per intero a capitale sociale, potendo essa confluire anche a riserva sovrapprezzo, ivi compreso il caso limite di conferimento in una *newco* che risulterà interamente partecipata dal soggetto conferente<sup>25</sup>.

Le scelte relative all'allocazione dell'incremento patrimoniale, nell'ambito delle diverse voci del patrimonio netto della società conferitaria, devono essere necessariamente indicate in modo espresso nell'atto di conferimento.

## 5.7 REVISIONE DELLA STIMA

Si ricorda, da ultimo, che il documento OIC n. 28 (§ 6) impone di contabilizzare la riduzione del capitale derivante dalla revisione della stima nelle società per azioni in un'apposita voce rettificativa del patrimonio netto denominata "*Minusvalenza da apporto beni in natura*", da contrapporre alla riduzione del costo dei beni il cui valore è stato giudicato non congruo.

Tale voce consente di evidenziare immediatamente, in contabilità, il minor valore del patrimonio netto, senza movimentare il capitale sociale fino a che siano note le decisioni del socio conferente i beni in natura.

Qualora il socio conferente abbia reso note le proprie decisioni, potranno verificarsi i seguenti casi:

- nel caso di annullamento delle azioni "scoperte" o di recesso del socio, utilizzo del conto suddetto a riduzione del capitale sociale;
- nel caso, invece, di integrazione in denaro, storno del conto, con contropartita nell'attivo contabile della somma ricevuta.

## 6 ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA

Si consideri il caso della società Alfa Spa che procede al conferimento nella società Beta Spa di un ramo d'azienda con efficacia dal 30.6.2011.

### 6.1 ADEMPIMENTI CONTABILI DELLA SOCIETÀ CONFERENTE

#### 6.1.1 Scritture di assestamento

Prima di procedere alla rilevazione contabile dello "scarico" dell'azienda conferita e del "carico" della partecipazione ricevuta in cambio nella società conferitaria, l'impresa conferente deve procedere ad una serie di scritture di assestamento aventi la medesima natura e finalità di quelle di integrazione e rettifica che ogni anno vengono effettuate con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio, prima della chiusura dei relativi conti<sup>26</sup>.

#### **Calcolo degli ammortamenti relativi alla frazione di periodo**

Gli ammortamenti devono essere rilevati per la frazione di esercizio 1.1.2011 - 30.6.2011. La scrittura di assestamento da rilevare nel bilancio della società conferente è la seguente:

	Ammortamento macchinario	a	Fondo ammortamento macchinario		
--	--------------------------	---	-----------------------------------	--	--

<sup>24</sup> Cfr. documento interpretativo OIC n. 3.

<sup>25</sup> In questo ultimo caso, la scelta di allocare parte del netto patrimoniale a riserva sovrapprezzo, anziché per l'intero a capitale sociale, può essere ritenuta comunque opportuna dalle parti, in funzione del perseguimento dei seguenti obiettivi:

- maggiore protezione del capitale sociale in caso di perdite;
- inoltre, nel caso di società conferitaria costituita nella forma di srl, mantenimento del capitale sociale al di sotto della soglia di 120.000,00 euro.

<sup>26</sup> È infatti necessario che le poste dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale che il conferente trasferisce alla società conferitaria, nell'ambito del conferimento dell'azienda, riflettano l'esatto valore contabile ad esse attribuibile alla data in cui l'operazione esplica i propri effetti giuridici.

**Calcolo del TFR relativo alla frazione di periodo**

Si calcola il trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti "ceduti" nel periodo 1.1.2011 - 30.6.2011.

	Accantonamento TFR	a	TFR		
--	--------------------	---	-----	--	--

**Calcolo delle rimanenze di magazzino**

Sulla base della contabilità di magazzino (entrate e uscite), si deve rilevare il valore contabile delle rimanenze alla data di conferimento.

	Rimanenze di magazzino	a	Variazione incrementativa rimanenze		
--	------------------------	---	--	--	--

**Rilevazione di ratei e risconti**

Si procede alla rilevazione dei costi e dei ricavi di competenza del periodo e non ancora contabilizzati. Ad esempio, si rileva la quota parte del costo relativo alla manutenzione annuale che sarà fatturata alla fine dell'esercizio.

	Canoni di manutenzione	a	Rateo passivo		
--	------------------------	---	---------------	--	--

**6.1.2 Prospetto contabile relativo all'azienda che si intende conferire**

In considerazione della perizia redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., la società conferente redige un prospetto extracontabile in cui sono evidenziati i maggiori valori delle attività e delle passività trasferite a confronto con i valori contabili iscritti dalla conferente.

Per semplicità, si ipotizza che i valori contabili e fiscali dei beni coincidano.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI CONFERIMENTO AL 30.6.2011			
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ	TOTALI	Attività e passività conferite (valore contabile)	Attività e passività conferite (valore di conferimento)
Immobilizzazioni materiali	300.000	200.000	320.000
(fondo ammortamento)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
Immobilizzazioni immateriali	50.000	30.000	30.000
Immobilizzazioni finanziarie	100.000	-	-
Rimanenze	60.000	60.000	60.000
Crediti	150.000	100.000	100.000
(fondo svalutazione)	(5.000)	(3.000)	(3.000)
Ratei e risconti attivi	10.000	1.000	1.000
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>595.000</b>	<b>318.000</b>	<b>438.000</b>
Fondi per rischi e oneri	20.000	3.000	3.000
TFR	90.000	80.000	80.000
Debiti	70.000	25.000	25.000
Ratei e risconti passivi	10.000	2.000	2.000
Fondo per imposte differite			37.680
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>190.000</b>	<b>110.000</b>	<b>147.680</b>
<b>PATRIMONIO NETTO TRASFERITO</b>	<b>405.000</b>	<b>208.000</b>	<b>290.320</b>

La perizia ex art. 2343 c.c. conferma i valori risultanti dalla contabilità del conferente, ad eccezione di quelli relativi alle immobilizzazioni materiali, iscritte nella contabilità del conferente per un valore netto contabile di 130.000,00 (pari al valore lordo di 200.000,00 al netto del relativo fondo di ammortamento di 70.000,00), ma valutate dall'esperto in misura pari a 250.000,00.

Si verifica, quindi, un plusvalore latente di 120.000,00. Su tale importo occorre stanziare le imposte differite pari a:

$$120.000 \times 31,4\% = 37.680,00.$$

Il patrimonio trasferito ammonta a 290.320,00 e tale ammontare corrisponde all'aumento di capitale che sarà effettuato dalla società Beta Spa.

Nel caso in cui si iscriva la partecipazione in Beta Spa per 290.320,00 a fronte di un'azienda che possiede un valore contabile di 208.000,00 si verifica un disallineamento tra valori civili e valori fiscali della partecipazione ricevuta pari a 82.320,00. La società conferente deve, quindi, effettuare un apposito accantonamento al "Fondo per imposte differite"<sup>27</sup>.

Ipotizzando che la partecipazione nella conferitaria possieda i requisiti per l'applicazione del regime di imposizione per il 5% dell'eventuale plusvalenza (c.d. *participation exemption*), l'accantonamento ad imposte differite è pari a:

<sup>27</sup> Si veda il § 5.5.

$$82.320,00 \times 5\% \times 27,5\% (IRES) = 1.131,90.$$

### 6.1.3 Storno dell'azienda conferita e iscrizione della partecipazione nella conferitaria

Ai fini dello storno dell'azienda conferita e dell'iscrizione della partecipazione nella conferitaria, vi sono due possibilità di contabilizzazione:

- la prima è quella di contabilizzare la partecipazione in Beta Spa al valore contabile dell'azienda conferita;
- la seconda consiste nella rilevazione della partecipazione in Beta Spa al suo valore effettivo. In tale circostanza, il differenziale da conferimento può essere imputato:
  - a Conto economico se l'operazione ha fine realizzativo; oppure
  - a Patrimonio netto, in caso di conferimento "modello trasformazione".

#### Rilevazione della partecipazione al valore contabile dell'azienda trasferita

La società conferente iscrive nel proprio attivo la partecipazione nella conferitaria per un valore pari a quello netto contabile dell'insieme degli elementi patrimoniali trasferiti. Le scritture contabili sono le seguenti:

≠	a	≠	391.000,0 0
Partecipazione in Beta Spa			208.000,0 0
Fondi per rischi e oneri			3.000,00
Fondo TFR			80.000,00
Debiti			25.000,00
Ratei e risconti passivi			2.000,00
Fondo ammortamento			70.000,00
Fondo svalutazione			3.000,00
		Immobilizzazioni materiali	200.000,0 0
		Immobilizzazioni immateriali	30.000,00
		Rimanenze	60.000,00
		Crediti	100.000,0 0
		Ratei e risconti attivi	1.000,00

#### Rilevazione della partecipazione al valore effettivo dell'azienda trasferita

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, si supponga il caso in cui la società conferente evidenzi un differenziale da conferimento pari al maggior valore di perizia rispetto a quello contabile, per il quale si procede all'imputazione a Conto economico nella voce E.20.

Le scritture contabili sono le seguenti:

≠	a	≠	474.451,9 0
Partecipazione in Beta Spa			290.320,0 0
Fondi per rischi e oneri			3.000,00
Fondo TFR			80.000,00
Debiti			25.000,00
Ratei e risconti passivi			2.000,00
Fondo ammortamento			70.000,00
Fondo svalutazione			3.000,00
Imposte differite (CE)			1.131,90

		Fondo per imposte differite	1.131,90	
		Immobilizzazioni materiali	200.000,00	
		Immobilizzazioni immateriali	30.000,00	
		Rimanenze	60.000,00	
		Crediti	100.000,00	
		Ratei e risconti attivi	1.000,00	
		Plusvalenza da conferimento	82.320,00	

Nel caso in cui l'operazione di conferimento non abbia finalità di tipo realizzativo (ossia, quando si è in presenza di un conferimento "modello trasformazione"), il maggior valore è imputato direttamente a patrimonio netto, come si evince dalla scrittura contabile che segue:

	≠	a	≠	473.320,00
				0
		Partecipazione in Beta Spa		290.320,00
		Fondi per rischi e oneri		3.000,00
		Fondo TFR		80.000,00
		Debiti		25.000,00
		Ratei e risconti passivi		2.000,00
		Fondo ammortamento		70.000,00
		Fondo svalutazione		3.000,00
		Fondo per imposte differite		1.131,90
		Riserva da conferimento		81.188,10
		Immobilizzazioni materiali		200.000,00
		Immobilizzazioni immateriali		30.000,00
		Rimanenze		60.000,00
		Crediti		100.000,00
		Ratei e risconti attivi		1.000,00

## 6.2 ADEMPIMENTI CONTABILI DELLA CONFERITARIA

Le scritture contabili della società conferitaria devono mettere in evidenza:

- l'aumento del capitale sociale per un importo pari al capitale netto di conferimento;
- il recepimento delle attività e delle passività provenienti dalla società conferente.

### 6.2.1 Aumento di capitale sociale

Il patrimonio effettivo di 290.320,00 trasferito dalla società Alfa Spa corrisponde all'aumento di capitale che effettuerà la società conferitaria Beta Spa.

		Alfa Spa c/sottoscrizione	a	Capitale sociale	290.320,00
					0

### 6.2.2 Contabilizzazione delle attività e delle passività a saldi "chiusi"

La scrittura contabile che effettua la società conferitaria che adotta la metodologia di contabilizzazione a saldi chiusi è la seguente:

	≠	a	≠	438.000,00
				0

Immobilizzazioni materiali	250.000,00
	0
Immobilizzazioni immateriali	30.000,00
Rimanenze	60.000,00
Crediti	97.000,00
Ratei e risconti attivi	1.000,00
Fondi per rischi e oneri	3.000,00
Fondo TFR	80.000,00
Debiti	25.000,00
Ratei e risconti passivi	2.000,00
Fondo per imposte differite	37.680,00
Alfa Spa c/sottoscrizione	290.320,00
	0

### 6.2.3 Contabilizzazione delle attività e delle passività a saldi "aperti"

Nel caso di contabilizzazione a saldi aperti, la scrittura contabile è la seguente:

≠	a	≠	511.000,00
			0
Immobilizzazioni materiali			320.000,00
			0
Immobilizzazioni immateriali			30.000,00
Rimanenze			60.000,00
Crediti			100.000,00
			0
Ratei e risconti attivi			1.000,00
Fondi per rischi e oneri			3.000,00
Fondo TFR			80.000,00
Debiti			25.000,00
Ratei e risconti passivi			2.000,00
Fondo per imposte differite			37.680,00
Fondo ammortamento			70.000,00
Fondo svalutazione			3.000,00
Alfa Spa c/sottoscrizione			290.320,00
			0

## 7 RIFLESSI SUL BILANCIO CONSOLIDATO

Dopo aver esaminato le modalità di rappresentazione contabile di un'operazione di conferimento d'azienda nell'ottica del bilancio di esercizio dell'impresa conferente e della società conferitaria, è opportuno svolgere alcune considerazioni anche nell'ottica del bilancio consolidato, alla cui redazione potrebbe risultare tenuta l'impresa conferente.

Il punto i) della lettera b) del § 11.2 del documento OIC n. 17, in particolare, dedica alcune considerazioni ai casi di "Scorporo di attività rivalutate e cessione delle stesse a una partecipata di maggioranza e concomitante iscrizione della partecipazione nella cedente".

Tale paragrafo illustra che:

- "le attività scorporate e cedute da un'impresa del gruppo a valori rivalutati con la relativa iscrizione di una partecipazione di maggioranza nella cedente, vanno valutate ai fini del bilancio consolidato e dell'applicazione del metodo del patrimonio netto ai valori di carico della società cedente, determinati secondo i principi contabili statuiti per il bilancio consolidato";
- "pertanto, il maggior valore relativo alle giacenze di magazzino, ai titoli, e altre attività derivanti da una loro valutazione a prezzi di mercato, rispetto al valore di carico originario della società cedente,

*determinato secondo i principi contabili, va stornato ai fini della preparazione del bilancio consolidato o dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, rappresentando utile infragruppo*".

Quanto precede è coerente con il principio generale fissato dalla precedente lettera a) del § 11.2 del documento OIC n. 17: *"gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra imprese incluse nel consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, come le vendite di rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali o altre attività (incluso l'avviamento), devono essere eliminati"*.

Lo scopo del bilancio consolidato è infatti quello di fornire una rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria delle imprese in esso comprese che sia assimilabile a quello di una entità unica, ragione per cui il risultato economico e la valorizzazione patrimoniale degli assets deve essere espressione delle sole operazioni intercorse con i terzi e non essere influenzato anche dalle operazioni che le singole società incluse nel consolidato hanno realizzato operando tra loro.

Ciò premesso, si evince con chiarezza che le operazioni di scorporo, quali appunto i conferimenti di aziende, impongono l'elisione dal bilancio consolidato dei plusvalori emersi in sede di conferimento solo se l'operazione ha luogo tra una società conferente ed una società conferitaria che già prima dell'operazione risultavano caratterizzate da un legame partecipativo di controllo (o da una situazione di assoggettamento al comune controllo da parte di altra società), oltre che, naturalmente, nel caso in cui il conferimento abbia luogo a favore di una società conferitaria *newco* che viene ad essere posseduta al 100% dalla società che scorpora l'azienda o la partecipazione.

Viceversa, se prima dell'operazione l'impresa conferente e la società conferitaria risultano caratterizzate da una effettiva terzietà (ossia non risultano già legate da un rapporto di controllo o da una situazione di assoggettamento al comune controllo da parte di altra società), pare corretto ritenere che i plusvalori emersi in sede di conferimento non debbano essere elisi dal bilancio consolidato, ivi compreso il caso in cui, proprio per effetto del conferimento, l'impresa conferente acquisisca o integri una partecipazione di controllo nella società conferitaria.

Lo stesso documento OIC n. 17 è assolutamente chiaro, laddove statuisce, in corrispondenza del § 11.1, che *"le operazioni reciproche vanno eliminate solo se successive all'acquisto della partecipazione"*: presupposto che non sembra sussistere, quando l'esistenza del rapporto di controllo è la conseguenza dell'operazione e non il contesto nell'ambito del quale essa si perfeziona.

## 8 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Quando le società che effettuano un conferimento di azienda rientrano tra quelle che, per obbligo o per scelta, redigono il bilancio d'esercizio in conformità a principi contabili internazionali, il principio contabile di riferimento è costituito dal documento IFRS 3, come da ultimo modificato dal regolamento della Commissione Europea 3.6.2009 n. 495/2009/CE.

Tuttavia, l'applicazione del predetto principio è subordinata al fatto che le operazioni in questione determinino vere e proprie "aggregazioni aziendali".

Lo IFRS 3 comprende nella nozione di "aggregazione aziendale":

- tutte le operazioni che determinano nella sostanza l'unione di entità o attività aziendali distinte (ivi comprese attività aziendali espresse sotto forma di partecipazioni di controllo) in una unica entità tenuta alla redazione del bilancio,
- a condizione però che, per effetto dell'operazione, si determini l'acquisizione del controllo su di un'attività aziendale da parte di un soggetto acquirente che in precedenza non disponeva di detto controllo.

In particolare, il § B5 dell'appendice del documento IFRS 3 sottolinea come, ai fini che qui interessano, una "aggregazione aziendale" è un'operazione o altro evento per effetto del quale un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali, prestando uno o più tipi di corrispettivi, emettendo partecipazioni o anche concludendo accordi contrattuali.

Sono dunque due i fattori che discriminano tra operazioni straordinarie costituenti "aggregazione aziendale" ed operazioni straordinarie non aventi questa natura:

- in primo luogo, l'oggetto dell'aggregazione deve essere un complesso patrimoniale definibile quale "azienda" e non già, quindi, una mera pluralità di attività ed eventuali passività ad esse inerenti;
- in secondo luogo, l'operazione deve determinare l'effetto acquisitivo del controllo su una determinata entità aziendale a favore di un soggetto che, ante operazione, non possedeva su di essa alcun controllo<sup>28</sup>.

Con riferimento al caso di specie, esempi di "aggregazioni aziendali" possono essere:

- conferimenti di azienda che intercorrono tra un conferente e un conferitario non legati da rapporti di controllo, né soggetti al comune controllo da parte di un'entità terza;
- conferimenti d'azienda effettuati a favore di una società conferitaria di nuova costituzione effettuati da due o più soci conferenti.

Quando invece il conferimento d'azienda non integra gli estremi della "aggregazione aziendale", manca un

<sup>28</sup> L'appendice A del documento IFRS 3 definisce il controllo come il "potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività".

principio contabile internazionale specificamente dedicato a questo tipo di operazioni e si rende quindi necessario ricorrere ai principi generali che caratterizzano l'impostazione della prassi contabile internazionale<sup>29</sup>.

## 8.1 CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE SECONDO L'IFRS 3

Una volta appurato che l'operazione di conferimento d'azienda costituisce una "aggregazione aziendale" diviene necessario rappresentare contabilmente l'operazione applicando il metodo previsto dal medesimo documento IFRS 3.

A seguito delle modifiche apportate al documento IFRS 3 dal regolamento 495/2009, tale metodo non è più quello del "costo dell'acquisizione" (*purchase method*), bensì quello del "valore di acquisizione"<sup>30</sup>.

### 8.1.1 Individuazione della data di acquisizione

La data di acquisizione è quella in corrispondenza della quale l'entità acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'attività aziendale acquisita<sup>31</sup>.

Nel ricordare che la data in cui l'entità acquirente ottiene effettivamente il controllo è generalmente la data in cui l'acquirente trasferisce legalmente il corrispettivo, acquisendo le attività e assumendo le passività dell'attività aziendale acquisita, ossia la data di "chiusura del contratto", il § 9 del documento IFRS 3 sottolinea tuttavia che è assolutamente possibile che accada una acquisizione del controllo in data antecedente o successiva rispetto a quella di chiusura del contratto, come ad esempio nel caso in cui vi sia un accordo scritto in forza del quale sia previsto che l'entità acquirente ottenga il controllo dell'attività aziendale acquisita già prima della data di chiusura.

### 8.1.2 Metodo del valore dell'acquisizione

Dopo le modifiche apportate dal regolamento 495/2009, il documento IFRS 3 non prevede più quale criterio di contabilizzazione il metodo del "costo dell'acquisizione", bensì il metodo del "valore dell'acquisizione".

Con il metodo del costo dell'acquisizione, l'attività aziendale acquisita veniva iscritta nello Stato patrimoniale dell'entità acquirente per un valore pari al *fair value* di ciò che rappresentava il corrispettivo pagato per l'acquisizione (ossia delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente, in cambio dell'acquisizione del controllo sulle attività aziendali dell'acquisito), aumentato di qualunque costo direttamente attribuibile all'operazione di aggregazione aziendale<sup>32</sup>.

Con il metodo del valore dell'acquisizione, invece, l'attività aziendale acquisita viene iscritta nello Stato patrimoniale dell'entità acquirente per un valore pari al *fair value* suo proprio ed è diverso anche il trattamento dei costi direttamente attribuibili all'operazione di aggregazione aziendale (perizie, oneri notarili, ecc.), perché vanno spesi nell'esercizio e non più capitalizzati nel costo dell'acquisizione.

#### **Valore complessivo di iscrizione dell'attività aziendale acquisita**

Il valore complessivo, cui deve essere iscritta l'attività aziendale acquisita nello Stato patrimoniale dell'entità acquirente, è dato dalla sommatoria tra i seguenti addendi (documento IFRS 3, § 32):

- il corrispettivo trasferito per l'acquisizione del controllo;
- l'importo delle partecipazioni di minoranza nell'acquisita.

Inoltre, nelle aggregazioni aziendali realizzate in più fasi, bisogna aggiungere il *fair value* alla data di acquisizione delle partecipazioni nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente.

I costi direttamente attribuibili all'operazione di aggregazione aziendale (perizie, oneri notarili, ecc) vanno invece spesi nell'esercizio e non più capitalizzati nel valore di iscrizione dell'attività aziendale acquisita.

Il cambio di logica tra il metodo del "costo dell'acquisizione" e quello del "valore dell'acquisizione" risiede nel fatto che l'attività aziendale acquisita non viene più iscritta per un valore invariabilmente pari al *fair value* del corrispettivo trasferito dall'acquirente per la sua acquisizione, bensì si tiene conto dell'intero *fair value* dell'attività aziendale acquisita, ivi compresa quindi la parte di valore riconducibile alle partecipazioni di minoranza che esprimono la percentuale di possesso da parte di terzi.

<sup>29</sup> La lett. c) del § 2 del documento IFRS 3 esclude a priori, dall'ambito di applicazione dei criteri di contabilizzazione ivi disciplinati, le operazioni che si perfezionano tra entità legate da rapporti di controllo o sottoposte a comune controllo in capo a soggetti terzi, intendendosi per tali le aggregazioni aziendali "in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non è transitorio" (§ B1 dell'appendice al documento IFRS 3). Rientrano in questo ambito tutte le c.d. "operazioni infragruppo".

<sup>30</sup> Esattamente come prima, il punto di partenza per l'applicazione di questo metodo è rappresentato dalla identificazione dell'entità acquirente e dalla individuazione della data di acquisizione.

Dopodiché, però, l'iscrizione dell'attività aziendale acquisita non ha più luogo sulla base del costo sostenuto per l'aggregazione aziendale, bensì sulla base del *fair value* alla data di acquisizione dell'attività aziendale acquisita.

Successivamente alla "provvisoria" iscrizione dell'attività aziendale acquisita, l'acquirente deve effettuare, nel periodo immediatamente successivo (c.d. "periodo di valutazione"), tutti i controlli e le verifiche atte a confermare la correttezza delle rilevazioni contabili effettuate.

<sup>31</sup> Cfr. documento IFRS 3 (§ 8).

<sup>32</sup> Documento IFRS 3, § 24 ante modifiche a cura del regolamento 495/2009.

È evidente che, quando viene acquisito il 100% di un'attività aziendale (come nel caso, ad esempio, di un acquisto mediante compravendita dell'azienda o mediante compravendita di una partecipazione totalitaria), i due metodi coincidono, perché il *fair value* del corrispettivo trasferito viene a rappresentare il 100% del valore di iscrizione, nello Stato patrimoniale dell'entità acquirente, dell'attività aziendale acquisita. Quando invece l'attività aziendale viene acquisita mediante operazioni che attribuiscono all'entità acquirente partecipazioni di controllo non totalitarie, il metodo del "valore dell'acquisizione" determina un valore di iscrizione maggiore di quello che determinava in passato il metodo del "costo dell'acquisizione", perché consente di valorizzare anche la parte di valore dell'attività aziendale dell'acquisita di pertinenza di terzi.

#### **Identificazione e valutazione delle singole attività e passività**

Le singole attività e passività soddisfano le condizioni di rilevazione se al tempo stesso:

- soddisfano, alla data di acquisizione, le definizioni di attività e passività fornite nel "Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio" (documento IFRS 3, § 11),
- e sono parte dello scambio avvenuto tra l'acquirente e l'acquisita nell'ambito dell'operazione di aggregazione aziendale e non sono invece il risultato di operazioni distinte (§ 12 del documento IFRS 3).

Il § 13 del documento IFRS 3 precisa che l'applicazione da parte dell'entità acquirente del principio e delle condizioni di rilevazione può condurre a rilevare anche alcune attività e passività che non risultavano rilevate dall'acquisita come attività o passività nel proprio bilancio; come ad esempio può accadere quando l'acquirente rileva come attività materiali identificabili acquisite un marchio, un brevetto o un rapporto con la clientela che l'acquisita non aveva rilevato come attività nel suo bilancio, in quanto le aveva sviluppate internamente, imputando a Conto economico i relativi costi<sup>33</sup>.

#### **Determinazione dell'avviamento o dell'eventuale utile**

L'avviamento è rappresentato dalla eccedenza del valore complessivo cui deve essere rilevata l'attività aziendale acquisita, rispetto al valore cui devono essere rilevate le singole attività e passività identificabili facenti parte dell'attività aziendale acquisita.

Giova sottolineare che, nel caso in cui il perfezionamento dell'aggregazione aziendale comporti lo scambio tra acquirente ed acquisita (o suoi precedenti soci) di sole interessenze, come tipicamente avviene per le aggregazioni aziendali attuate mediante operazioni di conferimento d'azienda, oppure di fusione o scissione societaria, il § 33 del documento IFRS 3 sottolinea che, per determinare il valore dell'avviamento, "l'acquirente deve usare il *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione dell'interessenza dell'acquirente nell'acquisita determinato applicando una tecnica di valutazione invece del *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito".

#### **8.1.3 Periodo di valutazione**

La rilevazione da parte dell'acquirente dell'attività aziendale acquisita, conformemente ai criteri illustrati, è suscettibile di successive rettifiche, con effetto però retroattivo, durante il c.d. "periodo di valutazione".

Il periodo di valutazione è infatti "il periodo successivo alla data di acquisizione, durante il quale l'acquirente può rettificare gli importi provvisori rilevati per una aggregazione aziendale" (§ 46 del documento IFRS 3).

Esso termina appena l'acquirente riceve le informazioni che stava cercando su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione o appura che non è possibile ottenere maggiori informazioni di quelle già in suo possesso; tuttavia, il periodo di valutazione non può protrarsi per oltre un anno dalla data di acquisizione (§ 45 del documento IFRS 3).

Le rettifiche "retroattive" effettuabili nel periodo di valutazione possono riguardare sia la variazione del valore per il quale sono state provvisoriamente iscritte singole attività e passività identificabili, sia la rilevazione di attività e passività identificabili che non erano state inizialmente rilevate.

Gli incrementi o i decrementi di attività e passività identificabili, frutto delle rettifiche retroattive effettuate nel periodo di valutazione, si riflettono in corrispondenti incrementi o decrementi dell'avviamento "provvisoriamente" rilevato, a meno che, naturalmente, l'incremento o il decremento di una attività o passività comporti un effetto decrementativo o incrementativo di altra passività o attività, posto che in questo caso (e fino a concorrenza di questo effetto) i due effetti compensativi lasciano invariato l'avviamento (§ 48 del documento IFRS 3)<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Le condizioni di rilevazione statuite dai § 11 e 12 del documento IFRS 3 subiscono però alcune deroghe, con riguardo alle attività e passività specificamente previste dai § 22 - 31 del documento IFRS 3.

Tali deroghe, secondo quanto precisato dal § 21 del documento IFRS 3, possono comportare che le attività e passività ivi contemplate siano:

- rilevate subordinatamente alla verifica di condizioni ulteriori rispetto a quelle "ordinarie" sancite dai paragrafi 11 e 12, oppure rilevate applicando le disposizioni di altri IFRS, ottenendo risultati diversi dall'applicazione delle predette regole "ordinarie";
- valutate a importi diversi dai rispettivi *fair value* alla data di acquisizione.

Per quanto concerne invece la rilevazione delle attività immateriali e dei *leasing* operativi, l'appendice B del documento IFRS 3 fornisce alcune indicazioni ad hoc.

<sup>34</sup> Proprio perché "retroattive", l'acquirente deve rilevare le rettifiche degli importi provvisori come se la contabilizzazione dell'aggregazione aziendale fosse stata completata alla data di acquisizione e pertanto, se necessario, deve rivedere le informazioni comparative per gli esercizi precedenti presentate in bilancio, incluso l'apporto di variazioni agli ammortamenti, alle svalutazioni o ad altri effetti economici rilevanti nel completamento della contabilizzazione iniziale (§ 49 del documento IFRS 3).

In ogni caso, per potersi parlare di “rettifiche retroattive da periodo di valutazione”, è necessario che il loro presupposto sia rappresentato da nuove informazioni che però riguardino situazioni, fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione e non successive ad essa.

## 8.2 CRITERI CONTABILI QUANDO NON SI APPLICA L'IFRS 3

In attesa che lo IASB emani un apposito documento volto ad individuare il corretto trattamento contabile da applicare alle operazioni che costituiscono “mere” riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, l'orientamento prevalente, fatto proprio da Assirevi nei documenti OPI 1 e OPI 2, è quello di attingere comunque all'interno del sistema dei principi IAS/IFRS, perché *“come chiaramente indicato dallo IAS 8 (§ 11), il sistema dei principi IAS/IFRS può essere definito un sistema chiuso; ne consegue che la soluzione al problema delle operazioni under common control deve essere ricercata in prima battuta all'interno del corpo dei principi IFRS”*.

Ciò premesso, facendo leva in special modo su quanto affermato dal § 10 dello IAS 8, Assirevi pone l'accento sulla necessità che il criterio di rappresentazione contabile adottato *“rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale”*.

Partendo da tale presupposto, le conclusioni cui perviene questo filone di prassi è quello di distinguere le operazioni infragruppo tra:

- operazioni infragruppo suscettibili di generare un valore aggiunto per il complesso delle parti interessate (quale ad esempio maggiori ricavi, risparmi di costi, realizzazioni di sinergie) che si concretizzino in significative variazioni nei flussi di cassa ante e post operazione delle attività trasferite;
- operazioni infragruppo non suscettibili di determinare le predette significative variazioni nei flussi di cassa (ad esempio le operazioni di mero scorporo).

Per le prime, tornerebbero in buona sostanza applicabili i criteri sanciti dal documento IFRS 3 per le aggregazioni aziendali.

Per le seconde, si dovrebbe invece procedere nel segno della massima prudenza, privilegiando quindi criteri di contabilizzazione idonei ad assicurare la continuità post operazione dei valori contabili risultanti ante operazione.

### 8.2.1 Operazioni caratterizzate da reale sostanza economica

Se il conferimento d'azienda infragruppo è suscettibile di generare significative variazioni nei flussi di cassa ante e post operazione delle attività trasferite, tornano a rendersi nella sostanza applicabili i criteri di contabilizzazione previsti dal documento IFRS 3.

Ciò comporta che:

- l'entità conferitaria iscrive l'attività aziendale “ricevuta” al suo *fair value* alla data di acquisizione, compreso ovviamente l'avviamento;
- l'entità conferente evidenzia nel proprio Conto economico la differenza (plusvalenza/minusvalenza) tra il prezzo della transazione ed il valore di carico dell'attività aziendale trasferita.

### 8.2.2 Operazioni prive di reale sostanza economica

Se il conferimento d'azienda infragruppo non è suscettibile di generare significative variazioni nei flussi di cassa ante e post operazione delle attività trasferite, la rappresentazione contabile dell'operazione deve essere improntata al principio della continuità dei valori contabili.

A tale proposito, il documento OPI 1 (§ 1.1) di Assirevi sottolinea che:

- le attività nette sia dell'azienda ricevuta in conferimento, sia del conferitario, devono essere rilevate ai valori di libro che avevano nelle rispettive contabilità prima dell'operazione;
- le iscrizioni contabili successive continuano portando avanti i valori utilizzati per la contabilizzazione precedente;
- il Conto economico deve essere uguale alla somma dei conti economici, a partire dalla data di efficacia dell'operazione, delle due entità integrate (salve ovviamente le rettifiche necessarie per uniformare l'applicazione dei principi contabili e per eliminare le partite *intercompany*).

Per quanto concerne i valori contabili “storici” delle attività nette trasferite, da assumere in continuità, il documento OPI 1 (§ 1.1) di Assirevi lascia la strada aperta a due possibili alternative:

- assumere i valori contabili risultanti dal bilancio di esercizio del conferente;
- assumere i valori contabili risultanti alla data del trasferimento dal bilancio consolidato (ove questi valori siano disponibili) redatto dall'entità che è la comune controllante di quelle che realizzano l'operazione di conferimento d'azienda<sup>35</sup>.

La scelta deve essere omogenea per tutte le transazioni della stessa natura.

---

L'acquirente deve considerare tutti i fattori pertinenti, onde stabilire se le informazioni ottenute successivamente alla data di acquisizione debbano comportare la rettifica degli importi provvisori rilevati o se tali informazioni derivino da eventi verificatisi dopo la data di acquisizione.

<sup>35</sup> Secondo Assirevi, però, *“particolare attenzione deve essere posta all'iscrizione in capo all'acquirente/conferitaria dei valori risultanti dal bilancio consolidato, ove questi evidenzino ammontari superiori rispetto ai valori di iscrizione nel bilancio d'esercizio del venditore/conferente”* (documento OPI 1, § 1.1).

**Contabilizzazione da parte dell'entità conferitaria**

L'entità conferitaria iscrive l'attività aziendale ricevuta in conferimento sulla base del suo valore contabile storico (da assumere, come si è accennato, avendo riguardo ai valori contabili risultanti dal bilancio di esercizio dell'entità conferente, oppure dal bilancio consolidato alla data di trasferimento redatto dall'entità al cui comune controllo sono soggette sia l'entità conferente che quella conferitaria).

Nel caso in cui i valori di trasferimento (aumento di capitale asservito al conferimento) siano superiori a quelli storici, il documento OPI 1 di Assirevi sostiene che *"l'eccedenza va stornata rettificando in diminuzione il patrimonio netto dell'impresa acquirente/conferitaria, con apposito addebito di una riserva"*.

**Contabilizzazione da parte dell'entità conferente**

L'entità conferente, a fronte dello "scarico" dell'attività aziendale netta trasferita, iscrive la partecipazione ricevuta in cambio nella conferitaria.

L'eventuale differenza tra il prezzo di transazione ed il preesistente valore contabile di carico dell'attività aziendale trasferita deve essere rilevata non a Conto economico, bensì direttamente nel patrimonio netto<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> In senso conforme, si pone anche Assirevi nel documento OPI 1 (§ 1.1).